



# Transfer Pricing

## Nuove linee guida per la predisposizione della documentazione in materia di prezzi di trasferimento

### Lettera informativa n. 19/2020

#### Uffici

##### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

##### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

##### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

##### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

##### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

##### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

##### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

##### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

##### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

##### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631

##### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

##### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

### **L'Agenzia delle Entrate ha emanato le nuove linee guida per la predisposizione della documentazione in materia di prezzi di trasferimento, che sostituiscono integralmente le indicazioni del 2010**

Il 23 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha emanato le nuove linee guida ('Linee Guida') per la predisposizione della documentazione italiana in materia di prezzi di trasferimento, le quali sostituiscono integralmente le indicazioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010. Le nuove linee guida integrano quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 14 Maggio 2018, che regola i criteri per l'applicazione del principio di libera concorrenza.

Le società facenti parte di gruppi multinazionali, le stabili organizzazioni di imprese non residenti o le società residenti in Italia con stabili organizzazioni all'estero, sono tenute alla predisposizione sia del Masterfile sia della Documentazione Nazionale, ai fini dell'applicazione della *penalty protection*.

Decade la precedente distinzione tra 'società holding', 'società sub-holding' e 'impresa controllata', utilizzata allo scopo di determinare i diversi livelli di oneri documentali richiesti. Il medesimo set documentale è pertanto attualmente previsto per tutti i contribuenti, indipendentemente dal ruolo partecipativo ricoperto dall'impresa italiana all'interno del gruppo multinazionale.

Sebbene la struttura complessiva del Masterfile e della Documentazione Nazionale siano apparentemente assimilabili al modello delineato dall'Azione 13 del BEPS (Linee Guida OCSE, Capitolo V), si rilevano diverse differenze di particolare rilievo.

Il Masterfile deve contenere le seguenti informazioni:

1. La struttura organizzativa del gruppo atta a rappresentare l'assetto giuridico e partecipativo.
2. Le attività svolte dal gruppo ivi inclusi:
  - 2.1 I Principali fattori di generazione dei profitti.
  - 2.2 I flussi delle operazioni relativi ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato.
  - 2.3 I principali contratti o accordi disciplinanti la prestazione di servizi infragruppo.

- 2.4 I principali mercati di riferimento.
- 2.5 La catena del valore del gruppo e l'analisi funzionale delle sue società.
- 2.6 Le operazioni di riorganizzazione aziendale realizzate nel periodo di imposta di riferimento.
3. Beni immateriali del gruppo multinazionale
- 3.1. Descrizione della strategia del gruppo per la gestione delle attività di R&D e dei beni immateriali.
- 3.2. Elenco dei beni immateriali rilevanti per le transazioni infragruppo, con indicazione dei soggetti che ne hanno la titolarità giuridica.
- 3.3 Elenco dei principali accordi relativi ai beni immateriali, compresi gli accordi sulla ripartizione dei costi (CCA).
- 3.4 Descrizione delle politiche dei prezzi di trasferimento relative ai beni immateriali.
- 3.5 Descrizione delle transazioni infragruppo relative ai beni immateriali, avvenute nel periodo d'imposta di riferimento.
4. Attività finanziarie infragruppo
- 4.1 Descrizione delle modalità di finanziamento del gruppo.
- 4.2 Descrizione delle funzioni di finanziamento accentrato del gruppo, indicando l'effettiva sede di direzione delle stesse.
- 4.3 Descrizione delle politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie infragruppo.
5. Rapporti finanziari del gruppo multinazionale
- 5.1. Bilancio Consolidato.
- 5.2 Descrizione degli 'accordi preventivi sui prezzi di trasferimento' (APA) e dei 'ruling preventivi transfrontalieri' sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera.

Nella Documentazione Nazionale secondo le Linee Guida devono essere inclusi i seguenti elementi:

1. Descrizione dell'entità locale
- 1.1 Struttura operativa, compreso l'organigramma e l'indicazione degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare.
- 1.2 Strategia imprenditoriale perseguita ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d'imposta precedente, comprese le operazioni di riorganizzazione del gruppo e i trasferimenti di beni immateriali.
2. Operazioni infragruppo, raggruppate in categorie omogenee, secondo le indicazioni delle Linee Guida OCSE. Per ogni gruppo di transazioni devono essere forniti i seguenti dettagli
- 2.1 Descrizione della transazione infragruppo:
- Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti.
  - Controparti.
  - Potenziali comparabili (interni o esterni).

2.2 Analisi di comparabilità in linea con i cinque criteri stabiliti dalle Linee Guida OCSE per transazioni non controllate interne/esterne, compresi i dettagli necessari per delineare in modo accurato l'operazione ed eventuali variazioni rispetto a periodi di imposta precedenti.

2.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, compresi i criteri utilizzati per la selezione del metodo e le relative analisi di comparabilità che dimostrano la natura *arm's length* dei prezzi di trasferimento applicati.

2.4 Risultati derivanti dall'applicazione del metodo.

2.5 Assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto.

### 3. Informazioni finanziarie

3.1 I conti annuali delle entità locali.

3.2 I prospetti di riconciliazione del bilancio di esercizio con gli indicatori di profitto (PLI) utilizzati nell'analisi.

3.3 I prospetti di sintesi dei dati finanziari dei soggetti comparabili.

La Società deve allegare:

— Copia di tutti gli accordi infragruppo riferiti alle operazioni analizzate.

— Copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa nazionale non è parte, ma che risultano comunque collegati alle operazioni infragruppo analizzate.

Particolare attenzione deve essere prestata ai seguenti dettagli:

— Se viene applicato un metodo basato sull'utile delle transazioni, devono essere fornite spiegazioni che motivino il rigetto dei metodi tradizionali basati sulla transazione (ove potenzialmente applicabili). Se viene applicato un metodo tradizionale basato sulla transazione, devono essere fornite spiegazioni che motivino il rigetto del metodo CUP (ove potenzialmente applicabile).

— Deve essere fornita una descrizione delle 'assunzioni critiche' alla base dell'applicazione del metodo e, se queste assunzioni cambiano, i potenziali effetti.

Le Linee Guida stabiliscono inoltre che, anche laddove la documentazione sia disponibile, viene lasciato alla sola discrezione dei verificatori decidere durante la verifica fiscale se la documentazione sia completa e conforme alle Linee Guida. In caso contrario, i verificatori possono rifiutarsi di riconoscere la disapplicazione delle sanzioni derivanti dalle rettifiche di Transfer Pricing.

In termini di formalità:

- La documentazione deve essere in italiano (tuttavia, il Master File può essere in inglese).
- L'intero set documentale (sia il Master File sia la Documentazione Nazionale) deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale del contribuente entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi.
- Il possesso della documentazione deve essere indicato nella dichiarazione annuale dei redditi.
- Eventuale documentazione aggiuntiva richiesta durante la verifica fiscale deve essere presentata entro 7 giorni.

La *penalty protection* viene negata se la documentazione non è completa e/o conforme alle Linee Guida, se manca la firma digitale con marca temporale da parte del legale rappresentante della società (che attesta anche che la documentazione a quella data è completa e non più modificabile) o se le informazioni incluse nella documentazione non sono veritiere.

## Commenti di KPMG

Alcuni aspetti delle Linee Guida possono favorire il contribuente nella predisposizione della documentazione, mentre altri aspetti richiederanno maggiore attenzione. Con riguardo ai primi si segnala il riconoscimento che alcune omissioni, ove non significative, non dovrebbero pregiudicare la validità complessiva della documentazione.

Invece, gli aspetti che richiederanno maggiore attenzione e discussione dal punto di vista operativo, in prospettiva locale, includono quanto segue.

- L'obbligo di segnalare gli 'APA' e i 'Ruling preventivi transfrontalieri' di cui il contribuente italiano non è parte ma che, essendo stati stipulati da controparti con le quali l'entità italiana pone in essere transazioni infragruppo, influiscono sulle transazioni infragruppo descritte nella documentazione in materia di prezzi di trasferimento.

- L'obbligo in capo al rappresentante legale del contribuente italiano di firmare il Masterfile che può includere informazioni non direttamente sotto il suo controllo, il che potrebbe creare attriti all'interno di gruppi multinazionali.
- La completa riconciliazione delle informazioni finanziarie utilizzate per determinare i PLI testati con il bilancio d'esercizio.
- L'approccio di «assunzione critica» tipico di degli accordi di ruling piuttosto che della documentazione in materia di prezzi di trasferimento.
- La conferma che solo le piccole-medie imprese sono esonerate dall'aggiornamento annuale delle analisi economiche (e solo se queste informazioni possono essere reperite da fonti pubblicamente disponibili).

Le nuove regole si applicano alla documentazione relativa ai periodi d'imposta a partire da quello in corso il 24 novembre 2020.

Poiché le nuove regole richiedono una notevole revisione nella struttura nonché informazioni aggiuntive non incluse nella documentazione precedentemente predisposta, è fortemente consigliabile che i gruppi e i contribuenti locali programmino in modo tempestivo e stringente queste attività in modo che la documentazione in materia di prezzi di trasferimento possa essere firmata digitalmente in maniera tempestiva (secondo le attuali regole, per un contribuente il cui periodo d'imposta si conclude il 31 dicembre 2020, il termine è il 30 novembre 2021).

Il team di specialisti di Transfer Pricing di KPMG è disponibile per fornire ulteriori informazioni o rispondere alle vostre domande.

---

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

**Gianni De Robertis**  
Chief Economist  
Transfer Pricing

E: [gianniderobertis@kpmg.it](mailto:gianniderobertis@kpmg.it)  
T: +39 02 6764 4912  
T: +39 06 8096 3563

**Filippo Bertoletti**  
Partner  
Transfer Pricing

E: [fbertoletti@kpmg.it](mailto:fbertoletti@kpmg.it)  
T: +39 02 6764 4978

**Lucia Barone**  
Associate Partner  
Transfer Pricing

E: [lbarone@kpmg.it](mailto:lbarone@kpmg.it)  
T: +39 02 67644973

**Maria Eugenia Palombo**  
Associate Partner  
Transfer Pricing

E: [mpalombo@kpmg.it](mailto:mpalombo@kpmg.it)  
T: +39 06 8096 3505

#### Lettera informativa n. 19/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)



[kpmg.com/app](https://kpmg.com/app)

